

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE**

INTEGRAZIONE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX
ART. 67 E S.S. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Per: la Sig.ra **Lucia BOGGIA** (C.F. BGGLCU56L64H501L) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta CALVI giusta procura in atti.

PREMESSO CHE

1. La ricorrente ha formulato una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore per la quale il nominato Gestore avv. Alfio Marco Faranda ha rilasciato relazione di fattibilità;
2. il procedimento veniva iscritto al n. 30-1/2023 R.G. ed assegnato al Giudice Dott. Barzellotti il quale, con provvedimento del 27.02.2023, evidenziava la necessità di chiarimenti concedendo termine sino al 14.03.2023 per l'integrazione della proposta, degli e della relazione;
3. in particolare il G.D. chiedeva di precisare l'esito del procedimento penale nei confronti del Sig. Cammissa a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente per i fatti come già esposti, la rimodulazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori di rango chirografario nel rispetto dei principi di cui all'art. 2741 c.c., oltre all'integrazione circa le indicazioni ex art. 68 comma II e III inerenti alla indicazione del costo del procedimento di accordo di ristrutturazione del debito del consumatore e sul rispetto della valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore.

Tanto premesso, si provvede ad integrare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore Sig.ra BOGGIA evidenziando quanto segue:

- Relativamente alla **denuncia – querela sporta dalla ricorrente** unitamente all'ex marito Sig. Lombardo si precisa che a seguito di richiesta di iscrizioni ex art. 335 c.p.p. la ricorrente non risulta come persona offesa in alcun procedimento (all.) inoltre, chieste informazioni specifiche riguardo alla denuncia sporta la Procura certificava che seppur si apriva il procedimento n. 5942/2013 R.G.N.R. lo stesso veniva definito con richiesta di archiviazione da parte del P.M. Dott.ssa D'amore (all.).
- In ordine alla richiesta di **rimodulazione del grado di soddisfazione dei creditori** chirografari si evidenzia come il riconoscimento di percentuali diverse risponde alla classificazione del rango del credito di ogni creditore.

Invero, il riconoscimento della percentuale del 20% in capo alla Italcapital ed alla Ifis NPL rispetto al 35% riconosciuto agli enti impositori a seguito dello scorporo delle



single cartelle ricomprese nella certificazione dell'Ufficio Riscossione dell'AdE si fonda sul principio per cui a quest'ultimi è attribuito dalla Legge un privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. mentre gli istituti finanziari non godono del diritto di prelazione e il loro credito si configura come chirografario.

Tuttavia, dalla proposta iniziale si dovrà prevedere una modifica della percentuale di soddisfazione riconosciuta all'AdE per le somme a questa dovute a titolo di aggio e spese di esecuzione ed alla Camera di Commercio di Roma per il diritto annuale di iscrizione passando dal 35% al 20% a fronte della classificazione di credito chirografario in capo alle stesse come, appunto, evidenziato dal Giudice nel proprio provvedimento.

- Circa la richiesta di integrazione della proposta di accordo relativa alla mancata **indicazione del presumibile costo della procedura** si deve evidenziare che sia nella proposta che nella relazione a firma del Gestore nominato viene indicato il compenso concordato con il professionista in € 1.500,00 comprensivo di oneri di legge che la Sig.ra BOGGIA si impegna a pagare, in prededuzione, nell'arco di un anno con acconti mensili di € 125,00 al netto degli acconti già versati all'atto della richiesta di nomina all'Organismo di Composizione della Crisi e di cui il Gestore ne dava atto nella propria relazione rimettendosi al Giudice esclusivamente in ordine alla tempistica del pagamento.

Invero, con l'art. 71 comma 4 del CCII si è previsto che il pagamento di quanto spettante all'O.C.C. sia liquidato dal Giudice una volta terminata l'esecuzione del piano di accordo e/o concordato minore ed a seguito della relazione finale da parte del Gestore per cui quest'ultimo si rimetteva alla decisione del Giudicante circa la tempistica.

Tuttavia, si rileva come la Relazione Illustrativa al Codice delle Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza pone l'attenzione sugli organismi della composizione della crisi, volendo rafforzare il loro ruolo, in quanto ritenuti soggetti particolarmente qualificati al fine di fungere da ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore e/o consumatore che ha la volontà di regolare precocemente la propria crisi.

Pertanto, vista la rilevanza del ruolo svolto da tali soggetti in relazione alla particolare circostanza in cui operano, il Codice della Crisi d'Impresa prevede espressamente che i crediti derivanti dai compensi maturati dai professionisti incaricati dovranno essere soddisfatti in prededuzione (ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. a), CCII al fine di assicurare al professionista coinvolto nella gestione dei provvedimenti di composizione della crisi un adeguato trattamento economico per tutte le attività svolte, la maggior parte delle quali, peraltro, caratterizzata da non trascurabili responsabilità.

Si conferma, pertanto, la previsione del pagamento di € 1.500,00 in favore del nominato Gestore con pagamento in prededuzione nell'arco di un anno dall'omologa del piano di ristrutturazione.



- Per quanto concerne, infine, l'indicazione circa il rispetto della **valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori**, si rileva come la Sig.ra BOGGIA risulta coinvolta in un unico rapporto finanziario, peraltro in qualità di garante del figlio, assunto nell'anno 2016. In tale prospettiva si può presumere come la Banca abbia valutato positivamente il merito creditizio della Sig.ra BOGGIA sulla scorta dell'inesistenza di altri rapporti di credito in essere e del rapporto di lavoro della stessa. Sotto tale aspetto si rileva come il nominato Gestore nell'ambito della sua relazione abbia evidenziato come dalla documentazione esaminata e allegata alla proposta "*non si riscontrano rilievi atti a ritenere che il finanziamento erogato non sia stato preceduto da una corretta valutazione del merito creditizio*".

Al fine di una maggiore comprensione delle integrazioni come richieste dal Giudice con il proprio provvedimento, si riporta (in corsivo) di seguito il testo della proposta di accordo di ristrutturazione del debito presentata dalla Sig.ra BOGGIA evidenziando (**in neretto**) le modifiche apportate a seguito delle integrazioni e dei chiarimenti suesposti.

Si premette che il debitore

- *non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
 - *riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del Titolo I del Codice della Crisi;*
 - *non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui al Codice della Crisi;*
 - *non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art 72 del Codice della Crisi;*
 - *si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 14/2019 che legittima la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito della procedura di composizione della crisi;*
 - *che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 12.12.2022 (all.1), nominava l'avv. Alfio Marco FARANDA quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.*
- Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.*

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nelle vicissitudini intercorse a seguito dell'apertura dell'attività commerciale denominata Like Crazy avente ad oggetto la vendita di articoli di abbigliamento, in Fiumicino in Via della Trincea delle Frasche n. 60/62/64.



Invero, nel febbraio 2011 l'allora marito della ricorrente Sig. Lombardo Salvatore decide di aprire la suddetta attività, dapprima con intestazione facente capo allo stesso in forma di ditta individuale, poi trasferita nel mese di giugno 2011 a nome della Sig.ra BOGGIA come risulta dalla visura nominale allegata (all.2), in ogni caso, la gestione delle attività è stata sempre curata esclusivamente ed autonomamente dal Cammisa Fabio, conoscente del Lombardo che proponeva e consigliava l'affare, il quale si occupava anche dell'apertura di un conto corrente bancario a nome della ditta della ricorrente e che, come da accordi intercorsi, provvedeva a versare la somma di € 1.000,00 mensili al Sig. Lombardo quale corrispettivo.

In tale occasione la Sig.ra BOGGIA, spinta dal marito, chiedeva a titolo personale la concessione di una carta di credito rateale alla Agos Ducato, fisiologica a suo dire all'apertura dell'attività commerciale che, come di seguito specificato, la ricorrente non è riuscita ad onerare nei rientri.

Tuttavia, a fine del 2012 il Cammisa recriminava onerose spese di gestione dell'attività che rendevano non più sostenibile la continuazione della ditta, pertanto, la sig.ra BOGGIA provvedeva alla chiusura della propria posizione fiscale con restituzione della licenza di vendita e chiusura del conto corrente a suo tempo aperto tramite il Cammisa presso il Banco Desio Lazio con formale cancellazione dell'attività nel febbraio 2013 come risultante dalla visura cariche.

Da quel momento l'istante e l'ex marito sono venuti a conoscenza di condotte illecite perpetrate dal Cammisa che, nonostante la formale chiusura dell'attività, continuava ad operare a nome dell'impresa individuale acquistando merce, emettendo assegni e cambiali tratti su conti correnti risultanti estinti, per cui seguiva la notifica di atti di precetto ed iscrizioni di protesti per mancato pagamento di cambiali, talchè, la Sig.ra BOGGIA e il Lombardo provvedevano a denunciare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria come da atto allegato (all.3)

In tale contesto, la ricorrente prendeva contezza anche del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e che oggi sono ricompresi nelle cartelle di pagamento notificate relativamente agli anni 2011 e 2012.

Seppur coinvolta, quantomeno su carta, dalle vicende sopra esposte la Sig.ra BOGGIA ha sempre continuato a svolgere la sua attività di addetta alle pulizie, quale entrata economica indispensabile della propria famiglia, ma non sufficiente a garantire la copertura delle ulteriori spese scaturenti dai fatti narrati ed a sopperire ai mancati introiti del marito causando così, un dissesto economico che ha portato anche alla crisi coniugale sfociata nella separazione consensuale del 2014 (all.4).

Dall'anno 2015 la Sig.ra BOGGIA vive unitamente al figlio Valerio, il quale deciso ad interrompere gli studio, sin dal 2015 ha svolto attività lavorativa prima come cameriere e



successivamente assunto presso l'aeroporto di Fiumicino sino al 2020 quando, con l'emergenza covid-19 la società non ha rinnovato i contratti e, ancora oggi, non ha reperito una stabile occupazione svolgendo lavori occasionali e non regolarizzati che lo hanno portato alla decisione di riprendere l'attività scolastica frequentando corsi serali ottenendo la maturità lo scorso anno, tuttavia, ancora oggi può contare solo su lavori occasionali ed a tempo determinato che, in ogni caso, gli assicurano un'entrata mensile da destinare alle proprie esigenze.

Relativamente alla posizione di debito nei confronti della Banca Compass, ora in capo alla Ifis NPL, si deve precisare che deriva dalla concessione di un finanziamento di cui la Sig.ra BOGGIA risulta coobbligata unitamente al figlio Alessandro Papacci chiesto ed ottenuto per l'acquisto dell'autovettura Smart di proprietà di quest'ultimo, invero, la ricorrente con il solo scopo di aiutare il figlio si impegnava con l'istituto di credito seppur al pagamento doveva provvedere il figlio il quale, a seguito della perdita di lavoro, non è più riuscito ad onerare i versamenti alle scadenze.

Peraltro, la Sig.ra BOGGIA dal luglio 2019 è stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa al 67% dalla Commissione Medica dell'INPS (all.5) con diagnosi di ipertensione arteriosa, BPCO asmatiforme, poliartrrosi con discopatie lombari e sindrome depressiva in terapia psicologica, che tuttavia non dà diritto alla percezione della relativa indennità da parte dell'ente previdenziale essendo inferiore al 74% richiesto dalla Legge.

Tuttavia, la Sig.ra BOGGIA è intenzionata a mettere fine a tale situazione provvedendo, per quanto possibile, a proporre un piano del consumatore al fine di poter sopperire alla situazione debitoria.

SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

Se già l'art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd. "merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento, con l'introduzione del Nuovo Codice della Crisi e dell'Impresa tali concetti sono stati trasportati e confermati.

Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:



1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento; con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.

Per tali ragioni già prima, con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 bis della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti ed oggi, l'art. 69 comma 2 del CCII chiarisce, invero, che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.

In relazione al caso che ci occupa, si rileva come la Sig.ra BOGGIA non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla ditta individuale ad essa intestata, anche la parte di debito riportata dalla certificazione dell'Ufficio Riscossione si compone prevalentemente delle somme relative ai contributi INPS ed a tasse inevase per gli anni di apertura dell'attività commerciale, e delle conseguenti derivanti dal mancato pagamento da parte del figlio delle rate previste per il finanziamento diretto all'acquisto dell'autovettura ad esso intestata, posizioni che sommate non sono sostenibili dalla ricorrente con le somme che la stessa percepisce dal rapporto di lavoro epurate dalle spese correnti del nucleo familiare.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore relativamente alla Sig.ra BOGGIA.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

estratti acquisiti presso il CRIF (all.6) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.7), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (all.8); estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora portati a ruolo (all.9), nonché, documentazione richiesta all'Ente di



residenza, Comune di Fiumicino, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.10)

Situazione debitoria

Si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante che si indica nella successiva Tabella.

Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione	Importo debito
1. Italcapital	Chirografo	Carta credito	24.286,08
2. Ifis NPL	Chirografo	Coobligato	7.576,85
3. AdE Risc. Comune Fiumicino	Priv. Legale	Cartelle	1.450,05
5. AdE Risc. Comune Roma	Priv. Legale	Cartelle	1.917,86
6. AdE Risc. Comune Sonnino	Priv. Legale	Cartelle	79,34
7. AdE Risc. Regione Lazio	Priv. Legale	Cartelle	4.138,35
8. AdE Risc. INPS	Priv. Legale	Cartelle	7.249,70
9. AdE Risc. Cam. Comm. RM	Chirografo	Cartelle	164,05
10. AdE Risc. Amm. Finanziaria	Priv. Legale	Cartelle	3.406,16
11 AdE Risc. Aggio e spese esec.	Chirografo	Cartelle	1.503,73
			€ 51.772,17

Dettaglio dei debiti:

- In ordine al debito di cui al punto **1**, trattasi di posizione debitoria nei confronti della Italcapital S.r.l. (all.6) per un debito derivante dalla concessione di una carta di credito a saldo da parte della Agos Ducato nel maggio 2011, credito poi ceduto, per cui la società cedente otteneva il decreto ingiuntivo n. 452/2019 da parte dell'intestato Tribunale pignoramento presso terzi (all.11) nei confronti del datore di lavoro della ricorrente che provvedeva dal novembre 2021 ad operare la trattenuta di € 236,92 sulla busta paga (all.12) per cui residua a dicembre 2022 la somma di € 24.286,08;

-In ordine al debito di cui al punto **2**, trattasi di posizione debitoria riferita all'istante nei confronti della Ifis NPL (all.6) pari ad € 7.576,85 derivanti dall'elargizione da parte della Compassa Banca di un prestito finalizzato all'acquisto dell'autovettura del figlio Alessandro, quale coobligato, nell'aprile 2016 e per cui veniva notificato dapprima il decreto ingiuntivo n. 19770/2021 (all.13), poi precetto (all.14) ed infine a dicembre 2022 pignoramento presso terzi (all.15) con cui la creditrice sottoponeva a trattenuta la somma derivante dallo stipendio mensile della Sig.ra BOGGIA a partire dal mese di gennaio 2023;

- In ordine al debito di cui dal punto **3** al punto **10**, trattasi di posizione debitoria nei confronti dei diversi enti impositori così come indicati nella certificazione rilasciata dall'Ufficio Riscossione dell'AdE (all.8) e come precisata dallo stesso Ente al nominato Gestore (all. 16) per un totale complessivo di € 19.909,24 come pure risultante dallo scorporo delle singole cartelle al fine di determinare le somme spettanti al singolo ente creditore da quanto dovuto all'Ufficio Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, di cui agli estratti di ruolo inviati dall'AdE Riscossione al nominato Gestore (all.17) a seguito della comunicazione ex art. 68 CCII, e dai cui perveniva precisazione del credito da parte



della Regione Lazio coincidente con quanto già riportato nella sopraesposta tabella (all.18) e dalla Camera di Commercio di Roma (all.19), mentre nulla risulta dal certificato delle pendenze (all.9) in quanto inerente a cartelle già portate alla riscossione.

Da quanto su esposto risulta, pertanto, una posizione debitoria complessiva pari ad € 51.772,17.

SULLA NOZIONE DI CONSUMATORE E SULLA NATURA DEI DEBITI

Prima delle modifiche apportate alla Legge n. 3/2012 si definiva consumatore il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre oggi la nozione di consumatore come pure riportata all'art. 2 del CCII si identifica con la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa o professionale, consentendo espressamente, altresì, al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare debiti estranei a quelli sociali.

Nella nuova interpretazione offerta, dunque, la qualifica di imprenditore e professionista non risulta ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, tuttavia, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di presentazione di un piano di ristrutturazione del debito contenente sia debiti consumieristici che di tipo d'impresa o professionali, vale a dire, in presenza di una situazione debitoria promiscua.

Ebbene, da una prima interpretazione, ante riforma, la soluzione veniva offerta dalla pronuncia n. 1869/2016 resa dalla Corte di Cassazione che statuiva la possibilità di proporre un piano del consumatore da parte di un imprenditore o professionista, a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti, ovvero, non risultare più attuali; con la riforma della disciplina ad opera della Legge n. 176/2020 trasfusa nel CCII la nuova definizione di consumatore chiarisce in modo inequivoco la possibilità del sovraindebitato di presentare un accordo di ristrutturazione del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua.

In tale nuovo contesto normativo la giurisprudenza ha svolto un notevole lavoro interpretativo giungendo a ritenere ammissibile un piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionali ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulta prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, tesi avallata anche dalla dottrina che osserva che, in tali casi, la possibilità di qualificare un soggetto quale consumatore deve avvenire sulla base di un criterio di prevalenza dei debiti assunti; tale linea interpretativa è stata seguita sia dal Tribunale di Grosseto relativamente ad un omologa del piano del consumatore che dal Tribunale di Napoli Nord in pronunce rese nel 2021.

In linea con tali principi interpretativi, vi è da evidenziare come, nel caso che ci occupa, la massa debitoria della Sig.ra BOGGIA è rappresentata principalmente dall'esposizione nei



confronti della Ifis per la concessione del finanziamento destinato all'acquisto del figlio e quella riferita alla Italcapital per la concessione della carta di credito e, quindi, per esigenze familiari e, solo residualmente, da debiti ricompensi in cartelle di pagamento notificate da parte dell'AdE per totali € 17.381,08 di cui solo € 7.831,05 circa riconducibili alla pregressa ditta individuale della Sig.ra BOGGIA cessata definitivamente nel 2013 e mai ripresa sotto forma di lavoro in proprio o imprenditoriale, peraltro, le esposizioni di debito riguardanti il mancato versamento di contributi previdenziali e Camera di Commercio risalgono ad annualità oramai ben passate e, quindi, non più attuali.

Alla luce di tali orientamenti ne discende l'applicabilità della disciplina riservata al soggetto consumatore relativamente alla posizione della Sig.ra BOGGIA.

MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti

crediti			
Conto corrente	Riferimento	Importo	
Postepay Evolution n. 5333171138053562	01.02.2023	€ 195,48	dei

Dettaglio crediti:

in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che la sig.ra BOGGIA risulta intestataria della carta Postepay Evolution n. 5333171138053562 di cui si depositano le liste movimenti (all.20,21,22) per il periodo dal gennaio 2019 a novembre 2021, si precisa che il saldo di conto della prepagata, non indicato nella documentazione rilasciata dalle Poste Italiane, risulta al mese di febbraio 2023 pari ad € 195,48 come documentato dalla ricorrente con la produzione dell'estratto conto (all.22.1,22.2).

Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio

Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dalla ricorrente.

Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppati in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimentare, "presuppone l'esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori"



In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso de quo, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.

La Sig.ra BOGGIA come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.

Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all'ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l'atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.

Invero, assurdo che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la ratio stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell'arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.

Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell'art. 14 quinquies nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che "in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l'atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinquies va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento"

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dalla Sig.ra BOGGIA in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto, come già esplicitato, di esigenze familiari della



stessa, peraltro, per importi minimi dovuti, appunto, alla situazione di sovraindebitamento in cui la stessa versa.

Redditi

In forza della documentazione inerente le dichiarazioni reddituali per gli anni dal 2020 al 2022 (all.23,24,25) quale precettrice di reddito da lavoro dipendente si è ricostruita la posizione reddituale della ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

Reddito e/o pensione	Periodo imposta	Importo netto
a) Reddito 2020	2019	14.451,43
b) Reddito 2021	2020	15.400,00
c) Reddito 2022	2021	14.697,50
		44.548,93
Reddito medio netto 14.849,64 (1.237,47 mese)		

Dettaglio dei crediti:

a+b+c: In forza dei modelli CUD 2020 Redditi 2021 e CUD 2022 inerenti il versamento del reddito da lavoro si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante pari ad € 14.849,64 ovvero sia € 1.237,47 mensili, derivanti, appunto, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (all.12) intercorrente con la B.S.F. S.r.l. dal dicembre 2019 come addetta ai servizi di pulizia presso la sede dell'ACI di Roma che gli assicura un'entrata mensile di circa € 1.100,00 come evincibile dalle buste paga depositate, sulle quali tuttavia dal mese di novembre 2021 pende la trattenuta operata dalla Italcapital S.r.l. con il pignoramento presso terzi di circa € 230,00 mensili, ed a cui si aggiunge a partire dal gennaio 2023 la trattenuta operata dalla Ifis NPL Investing come da atto di pignoramento presso terzi notificato.

Inoltre, a seguito della separazione consensuale tra i coniugi intercorsa nel 2014 la Sig.ra BOGGIA risulta percettrice dell'importo di € 100,00 da parte del Sig. Lombardo a titolo di mantenimento del figlio Valerio come concordato in sede di separazione consensuale.

Beni immobili e mobili

In forza di visura catastale (all.26) e visura ipotecaria (all.27) e di visura estratta al PRA (all.32,32.1,32.2), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra BOGGIA risultando quanto segue:



BENI IMMOBILI			
Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
San Paolo di Civitate Via Valbella, 34	Foglio 47, Part. 892, Cat A/4	1/27	€ 4.767,00
MOBILI REGISTRATI			TOT.
Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
Autovettura Nissan Micra	DT509KT del 2008		€ 4.000,00
			TOT.
ALTRI BENI			
Oggetto	Dati fiscali	Proprietà	Stima
nessuno			€
			TOT
TOTALE			€

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili e mobili registrati intestati alla sig.ra BOGGIA si specifica che la stessa risulta proprietaria

a) abitazione sita in San Paolo di Civitate (FG) in Via Valbella n. 34 identificata al Catasto al Foglio 47, Particelle n. 892 Cat. A/4 di 52 mq risultante in comproprietà dell'istante per la quota di 1/27 derivante dalla successione testamentaria del 2013 con un valore commerciale così come definito tramite le quotazioni OMI rilasciate dall'AdE (all.28) pari ad € 28.600,00 con corrispondente valore della quota della ricorrente pari ad € 4.767,00.

Inoltre, come riferito dalla ricorrente la stessa, unitamente all'ex marito Lombardo Salvatore, tramite compromesso di vendita allegato (all.29) acquistavano nel 2001 l'immobile ove la stessa risiede in Fiumicino in Via Libero Lossanti n. 32, tuttavia, dalla visura catastale della Sig.ra BOGGIA non si evince tale intestazione di proprietà in quanto l'immobile si trova nell'area di Isola Sacra di Fiumicino sulla quale insistono diverse problematiche sul diritto di proprietà, invero, sino al 1979 il comprensorio ricadeva sotto la proprietà dell'Opera Nazionale dei Combattenti a fronte della rinuncia statale dell'area non ricadente in zona demaniale, poi trasferito alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente.

Ad oggi, negli atti comunali e regionali si parla di quell'area come zona abusiva, ovvero, di zona demaniale seppur non corrispondente al vero; anche il progetto del nuovo porto turistico della città non ha mai visto luce, con continue proteste da parte dei cittadini residenti la zona che seppur in regola con il versamento di tasse ed imposte non godono dell'allaccio alla rete fognaria della città e non sono serviti dal servizio di distribuzione delle acque.

Dalla visura catastale riferita al Foglio n. 1062 ed alla Particella 1436 (all.30) quale risultante dal compromesso di vendita l'area interrogata risulta censita al Catasto Terreni con destinazione di Ente Urbano e promiscui per una superficie di 280 metri quadrati che come tale non risulta volturabile, e che richiede, per il passaggio della particella al catasto terreni, l'accatastamento dei fabbricati presenti, per cui di fatto l'istante non risulta



proprietaria del bene e di conseguenza non può disporre in previsione di una liquidazione dei beni per sopperire alla condizione di sovra indebitamento.

In ogni caso, si è provveduto alla determinazione del valore commerciale dell'immobile alla stregua delle quotazioni OMI rilasciate dal sito dell'Agenzia delle Entrate (all.31) determinato in € 94.550,00 per una quota parte di € 47.275,00 avendo stipulato il compromesso in regime di comunione dei beni con l'allora marito Sig. Lombardo.

Come si evince dalla visura PRA (all.32,32.1,32.2) la ricorrente risulta proprietaria dell'autovettura Nissan Micra tg DT509KT immatricolata nel 2008.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente la sig.ra BOGGIA (all.33), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Fiumicino in Via Lossanti n. 32 risulta così composto:

- Valerio LOMBARDO nato a Roma il 08.03.1997 (figlio).

In ordine alle spese familiari (all.34), risulta che le stesse ammontano ad € 7.620,00 annue per mensili € 640,00 sostenute anche grazie all'apporto economico del figlio Valerio il quale si adopera con lavori occasionali che gli consente di non incidere sulle spese familiari della madre in attesa di una definitiva e stabile occupazione.

ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che la Sig.ra BOGGIA non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

Come da allegata visura (all.35) non risultano elevati protesti a carico della ricorrente.

Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili (all.38), Cancelleria del Lavoro (all.36) e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.37) nonché, certificato dei Carichi Pendenti (all.40) e del Casellario Giudiziale (all.39) da cui non risultano procedimenti a carico della ricorrente.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di comporre la situazione di sovra indebitamento come sopra esposta, la Sig.ra BOGGIA nell'ambito del presente piano del consumatore, intende proporre il pagamento al 20% della massa creditoria con pagamenti rateali come di seguito specificati:

Italcapital	24.286,08	20%	4.857,22	10	anni	120	rata 40,47
Ifis NPL	7.576,85	20%	1.515,37	5	anni	60	rata 25,25
AdE Risc. Com. Fiumicino	1.450,05	35%	507,52	3	anni	36	rata 14,10
AdE Risc. Comune RM	1.917,86	35%	671,25	3	anni	36	rata 18,65
	79,34	35%	27,77	1	mes	1	



AdE Risc. Com. Sonnino					e		rata 27,77
AdE Risc. Regione Lazio	4.138,35	35%	1.448,42	5	anni	60	rata 24,14
AdE Risc. INPS	7.249,70	35%	2.537,40	5	anni	60	rata 42,29
AdE Risc. Camera Commercio	164,05	20%	32,81	2	mesi	2	rata 16,40
AdE Risc. Amm. Finanziaria	3.406,16	35%	1.192,16	5	anni	60	rata 19,86
AdE Risc. Aggio	1.503,73	20%	300,76	2	anni	24	rata 12,53

Per un importo riconosciuto ai creditori pari ad € 13.090,66 e una rata complessiva mensile di € 241,47.

Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, la Sig.ra BOGGIA intende procedere al versamento degli importi sopra indicati con scadenze mensili sino al soddisfo, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dall'anno successivo all'omologa del presente piano del consumatore al solo fine di prevedere il pagamento, in via preferenziale, del compenso spettante al nominato Gestore che, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in € 1.500,00 comprensivo degli oneri di legge che si prevede di pagare in prededuzione in 12 mesi con rate di € 125,00 cadauna al netto degli acconti già versati, così da consentire alla Sig.ra BOGGIA di onerare i suoi pagamenti secondo le modalità sopra evidenziate e, allo stesso tempo, di poter far fronte alle necessarie spese di sostentamento.

Fattibilità economica della proposta

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dalla ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento familiare, risultando che a fronte di un importo di € 640,00 quali spese di sostentamento ed un entrata mensile di € 1.100,00 come epurata dalle trattenute mensili a seguito della sospensione delle procedure esecutive pendenti, la rata prevista a titolo di rientro delle posizioni debitorie ammontante ad € 241,47 risulta sostenibile dalla Sig.ra BOGGIA.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra Lucia BOGGIA, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sospendere, per l'effetto, le procedure esecutive già azionate in danno della ricorrente quali i pignoramenti presso terzi azionati dalla



Italcapital S.r.l. e dalla Ifis NPL Investing, nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Si allegano i seguenti documenti:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina Gestore della Crisi; 2. Visura camerale 3. Denuncia querela; 4. Separazione consensuale; 5. Verbale commissione medica INPS; 6. CRIF; 7. Banca d'Italia; 8. AdE Riscossione; 9. AdE Carichi Pendenti; 10. Comune di Fiumicino; 11. Pignoramento presso terzi Italcapital; 12. Buste paga da novembre 2021 a giugno 2022; 13. Decreto ingiuntivo Ifis; 14. Precetto Ifis; 15. Pignoramento presso terzi Ifis NPL Investing; 16. Precisazione credito AdE inviata al Gestore; 17. Estratti di ruolo AdE inviati al Gestore; 18. Precisazione credito Regione Lazio inviata al Gestore; 19. Precisazione credito Camera di Commercio inviata al Gestore; 	<ol style="list-style-type: none"> 20. Lista movimenti 2019/2020; 21. Lista movimenti 2021; 22. Lista movimenti 2022; 22.1 Estratto conto gen. 2023; 22.2 Estratto conto gen. 2023; 23. CUD 2020; 24. Redditi 2021; 25. CUD 2022; 26. Visura catastale; 27. Visura ipotecaria; 28. Quotazioni OMI San Paolo di Civitate; 29. Compromesso di vendita; 30. Visura catastale per immobile; 31. Quotazioni OMI Fiumicino; 32. Visura PRA tg DT509KT; 32.1 Visura PRA tg AS604PL; 32.2 Visura PRA tg RM04546R; 33. Certificato residenza e stato di famiglia; 34. Spese sostentamento; 35. Visura protesti; 36. Cancelleria Lavoro; 37. Cancelleria esecuzioni; 38. Cancelleria Civile; 39. Casellario Giudiziale; 40. Carichi pendenti.
---	--

Civitavecchia lì 07.02.2023

(avv. Roberta CALVI)

Di seguito l'elenco degli allegati depositati a corredo dell'integrazione dell'originaria proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore della Sig.ra Lucia BOGGIA.

41. Risultanze richiesta ex art. 335 c.p.p.

42. Comunicazione pec del 14.03.2023 della Procura presso il Tribunale di Civitavecchia.

Civitavecchia lì 14.03.2023



P.U. n. 30 – 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario n. 30 – 1/2023, promosso

DA

Lucia Boggia, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), viale Italia, 51, presso lo studio dell'avv. Roberta Calvi, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Alfio Marco Faranda

Ricorrente

Letto il ricorso contenente il piano depositato il 21.02.2023 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la qualificazione di un soggetto quale consumatore o meno debba essere esercitata avendo riguardo non tanto a contenuti formali, bensì avendo riguardo al contenuto sostanziale della vicenda negoziale in cui il soggetto ha agito ed in ragione della quale ha maturato un'esposizione debitoria poi confluita in una situazione di sovraindebitamento, come peraltro ritenuto dal



condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *“i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”* (Cass., Sez. III civile, ordinanza del 13.12.2018 n. 32225) e che *“in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”* (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666);

rilevato che le cause della situazione di sovraindebitamento traggono origine parzialmente dalla situazione debitoria derivante dall'esito negativo economico dell'attività commerciale denominata Like Crazy di cui la ricorrente è stata solo formalmente titolare, in quanto detta attività commerciale è stata esercitata da altri soggetti, ossia Salvatore Lombardo - già marito della ricorrente -;

ritenuto, quindi, che la ricorrente possa essere qualificata quale consumatore a fronte del fatto di non aver mai partecipato effettivamente e concretamente alla gestione e/o amministrazione di detta attività;

ritenuto, peraltro, che il passivo di parte ricorrente concerne prevalentemente debiti contratti personalmente come quello di Italcapital S.r.l. - carta di credito - e di Ifis NPL Investing S.p.A. - acquisto automobile per il figlio - e/o debiti per sanzioni amministrative non pagate;

ritenuto, quindi, che la ricorrente abbia i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. *“e”*, c.c.i.i.i. per essere qualificata quale consumatore;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i.;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente e che la proposta - ed il relativo piano - costituiscono soluzione preferibile ad un procedimento avente natura liquidatoria;

rilevato che il gestore ha attestato la congruità, la correttezza e la fattibilità della proposta e del relativo piano presentati da parte ricorrente;

rilevato che il debitore ricorrente ha così articolato il suo stato passivo, ossia:



- Italcapital, chirografo per Euro 24.286,08;
- Ifis NPL Investing S.p.A., chirografo per Euro 7.576,85
- Amministrazione finanziaria D.p. II Roma – Ufficio 7 Acilia, privilegio ex art. 2752 c.c. per Euro 3.406,16;
- INPS sede di Roma Ostia Lido, privilegio ex art. 2753 c.c. per Euro 7.249,70;
- Comune di Fiumicino, privilegio ex art. 2752 c.c. per Euro 1.450,05;
- Comune di Roma, privilegio ex art. 2752 c.c. per Euro 1.917,86;
- Comune di Sonnino, privilegio ex art. 2752 c.c. per Euro 79,34;
- Regione Lazio, privilegio ex art. 2758 c.c. per Euro 4.138,35;
- CCIAA di Roma, chirografo per Euro 164,05;
- Agenzia delle entrate – riscossione, chirogrago per Euro 1.503,73

rilevato che il gestore della crisi ha prodotto evidenza delle comunicazioni effettuate – ex art. 70 c.c.i.i. - ai creditori, che non hanno fatto pervenire – nei termini di legge – alcuna osservazione e/o contestazione;

rilevato che solo il creditore Siena Ifis Npl Investing S.p.A. ha fatto pervenire comunicazione in cui ha indicato esclusivamente gli estremi del conto corrente ove intende ricevere i pagamenti;

ritenuto, quindi, che l'accordo proposto dalla ricorrente per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata – ex art. 71, IV co., c.c.i.i. – dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.

Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

DISPONE

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Lucia Boggia, nata a Roma il 24.07.1956, residente in Fiumicino (RM), via Libero Lossanti, 32;



PRESCRIVE

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

DICHIARA

chiuso il procedimento unitario n. 30 - 1/2023;

MANDA

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Lucia Boggia, nata a Roma il 24.07.1956, residente in Fiumicino (RM), via Libero Lossanti, 32, ed il presente provvedimento su apposita area web del sito del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

PRESCRIVE

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori - compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano - copia del presente provvedimento;

PRESCRIVE

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

PRESCRIVE

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice;

PRESCRIVE

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 08.05.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

